

**Tribunale di Trieste**

**Sezione Penale**

**Sentenza 24 maggio 2021, n. 681**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Sentenza

Il Giudice Dr.ssa Debora Della Dora Gullion, alla pubblica udienza del 22.4.2021, ha pronunciato la seguente sentenza nei confronti di:

(...), nato a B. (G.) il (...), residente a S., in via OMISSIS n. OMISSIS, difeso di d'ufficio dall'Avv. OMISSIS di Trieste, assente, imputato del delitto p. e p. dall'art. 494 c.p., perché, al fine di procurarsi un vantaggio, induceva in errore (...)

- affetta da disabilità intellettiva di media gravità; ritardo mentale di media gravità con invalidità certificata ex L. n. 289 del 1990 - presentandosi come OMISSIS di 20 anni, utilizzando come sua immagine nei profili social la foto di un adolescente (suo figlio (...) nt. (...)) e conducendo con la stessa una relazione a distanza in cui le chiedeva di inviarle delle foto e di compiere atti sessuali.

In Trieste dalla fine di settembre 2017 al dicembre 2017 Parte offesa: (...), nata a T. il (...), residente a T. in via OMISSIS n. OMISSIS

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Tratto a giudizio per rispondere della rubricata imputazione con decreto di citazione di data 12.2.2019, (...), in atti generalizzato, non compariva al processo e, verificata la regolarità della notifica e l'assenza di legittimo impedimento, era dichiarato assente.

Nell'udienza del 3.3.2020, dopo alcuni differimenti d'udienza per la regolarizzazione delle notifiche (udienze dd. 21.6.2019 e dd. 28.11.2019), in assenza di questioni preliminari, erano ammesse le prove testimoniali indicate dalle parti; successivamente l'udienza del 28.5.20 era differita d'ufficio in applicazione delle disposizioni sul contenimento dei contagi da coronavirus del Presidente di questo Tribunale (prot. int. (...) dd. 11.5.20), di seguito il dibattimento era differito al 22.10.20, udienza nella quale si assumevano le testimonianze della persona offesa (...), della di lei madre (...), Dr. (...), quale consulente tecnico della Procura, M.O. (...) in servizio presso la sezione di PG - aliquota Carabinieri sede e M.O. (...) in servizio presso la stazione Carabinieri di Trieste - Guardiella.

All'udienza del 1.12.20, completata l'istruzione dibattimentale e dichiarata l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo, le parti illustravano e formulavano le rispettive conclusioni e all'udienza del 22.4.21, in assenza di repliche, il tribunale dava lettura del dispositivo di sentenza integralmente riprodotto in calce.

Le prove acquisite al processo confermano integralmente la tesi d'accusa.

Dal mese di settembre fino a dicembre 2017, (...) veniva contattata su Instagram dall'odierno prevenuto

(tale (...)) con il quale intratteneva una relazione a distanza, dapprima mediante conversazioni, successivamente con uno scambio di foto, anche volgari, mediante Whatsapp.

L'imputato si era presentato alla persona offesa, che è affetta da disabilità intellettiva di media gravità, come un adolescente di vent'anni, postando sui social l'immagine del proprio figlio (...), come risulta dalle documentazione in atti. A causa di questa relazione, con l'odierno prevenuto, che la stessa credeva fosse il di lui figlio, la persona offesa minacciava persino il suicidio, come riferito dalla sig.ra (...), madre della persona offesa, all'udienza del 22.10.2020.

Nei fatti così ricostruiti, ad avviso del tribunale, possono senz'altro ravvisarsi tutti gli elementi costitutivi del delitto di sostituzione di persona ipotizzato dall'accusa. E, invero, la sostituzione della propria all'altrui persona si verifica qualora il soggetto assuma un atteggiamento atto a far apparire se stesso come un'altra persona. La giurisprudenza ha recentemente ammesso che il reato possa pacificamente commettersi a mezzo internet, attribuendosi falsamente le generalità di un altro soggetto, inducendo in errore gli altri fruitori della rete. Parimenti, è considerata punibile anche la condotta di chi, utilizzando i dati ed il nome altrui, crei un falso profilo sui social network, usufruendo dei servizi offerti, procurandosi i vantaggi derivanti dall'attribuzione di una diversa identità, anche semplicemente l'intrattenimento di rapporti con altre persone ed il soddisfacimento della propria vanità, e ledendo l'immagine della persona offesa (Cass. pen. n. 25774/2014). Nel caso di specie pacifico è che la persona offesa sia stata tratta in errore dall'odierno prevenuto sulla sua identità, avendo quest'ultimo postato sul suo profilo social le fotografie del figlio adolescente al fine di adescare la giovane ed intrattenere con la stessa una relazione a distanza.

Pacifica essendo l'induzione in errore non potrà configurarsi il mero tentativo (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35091 del 29 settembre 2010).

Quanto ai concetti di vantaggio e danno, secondo la giurisprudenza, gli stessi non si esauriscono in una finalità di natura economica e nemmeno si richiede che siano ingiusti, ben potendo quindi integrarsi la fattispecie in esame qualora l'impegno sia diretto realizzare uno scopo lecito. Nel caso di specie provato è il dolo specifico della norma penale incriminatrice, vale a dire la volontà dell'agente di indurre in errore la persona offesa sulla sua identità per ottenere dalla stessa dei benefici di tipo sessuale. Parimenti pacifica è la sussistenza del danno in capo alla parte lesa, segnatamente costituito dalla esasperazione dovuta al raggirio subito con conseguente minaccia di suicidio.

Affermata, così, la penale responsabilità di (...), non possono venire concesse le circostanze attenuanti c.d. generiche previste dall'art. 62-bis c.p.

Invero, esse sono state concepite per attenuare il rigore eventualmente discendente dall'applicazione delle sole circostanze attenuanti tipiche, permettendo di valorizzare a favore dell'imputato ulteriori profili estrinsecati dalla sua condotta, precedenti, coevi o susseguenti alla commissione del reato.

Peraltro, il riconoscimento di tali attenuanti non costituisce un diritto dell'imputato, ma integra unicamente una facoltà riconosciuta al giudice di merito al fine di consentire un adeguamento della pena al caso concreto.

Nel caso di specie, non si rinvencono elementi che esulino dalle circostanze attenuanti tipizzate e che dunque permettano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto alla pena, valutate le circostanze del caso e rapportate ai parametri offerti dall'articolo 133 del codice penale, equa appare quella di mesi tre di reclusione così determinata: pena base mesi due di reclusione, aumentata per la continuazione interna a mesi tre di reclusione.

Alla condanna consegue il necessario pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'articolo 535 del codice di procedura penale.

All'imputato può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, non essendovi, allo stato, elementi per una valutazione prognostica a lui sfavorevole.

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,**

**- dichiara (...) colpevole del reato a lui ascritto e unificati i fatti nel vincolo della continuazione lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;**

**- visti gli artt. 163 comma 1, 175 comma 1, c.p. e 533 comma 3 c.p.p. ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine e sotto le comminatorie di legge e che non sia fatta menzione della presente condanna nel certificato del casellario giudiziale;**

**- motivazione riservata in giorni novanta.**

Così deciso in Trieste il 22 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2021.